



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 giugno 2025 n.86

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 5, comma 2 della Legge 3 maggio 2007 n.57 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 30 maggio 2025;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**EDIZIONE 2025-2026 DEL CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA
SUPERIORE, ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA
SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO**

Art.1
(Descrizione)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito anche brevemente UNIRSM) organizza, per l'Anno Accademico 2025-2026, il Corso di formazione abilitante all'insegnamento, di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.112.
2. Il corso, riservato ai cittadini sammarinesi e ai residenti nella Repubblica di San Marino, prevede:
 - a) l'acquisizione di almeno 60 CFU (crediti formativi universitari, ciascuno corrispondente a 25 ore di impegno complessivo) comprensivi di tirocinio da svolgersi presso scuole sammarinesi o, in mancanza di disponibilità di posti, presso istituti scolastici italiani previa sottoscrizione di apposita convenzione da stipularsi con UNIRSM;
 - b) un esame finale in cui la valutazione minima per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento è fissato a 70/100.
3. Il conseguimento dell'attestazione di idoneità può costituire requisito per la partecipazione a procedure di selezione.

Art. 2
(Requisiti)

1. I titoli richiesti per l'iscrizione al corso, di cui all'articolo 1, sono quelli previsti all'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.112 per l'iscrizione alle

graduatorie per l'insegnamento. Tali titoli devono essere conseguiti entro la data indicata nel bando di ammissione.

2. Eventuali crediti aggiuntivi, necessari ai fini dell'inserimento nella specifica graduatoria per l'insegnamento, possono essere ottenuti anche successivamente alla frequenza del corso, senza che ciò pregiudichi la validità del medesimo e la conseguente abilitazione.

3. Coloro che hanno conseguito in Italia l'abilitazione all'insegnamento, riferita ad una specifica classe di concorso, possono iscriversi al corso di cui all'articolo 1 per estendere l'abilitazione a tutte le classi di concorso previste per il titolo in possesso. In tal caso possono essere previsti percorsi formativi ridotti, sui quali verte l'esame finale e la relativa quota d'iscrizione è riparametrata sulla base del numero di moduli frequentati.

Art. 3 *(Modalità di iscrizione)*

1. L'UNIRSM, d'intesa con il Dipartimento Istruzione e Cultura:

- a) cura le iscrizioni, lo svolgimento e gli aspetti organizzativi ed amministrativi del corso;
- b) determina il numero minimo di iscritti e l'ammontare delle quote di iscrizione che devono autofinanziare il corso, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 3 maggio 2007 n.57 e successive modifiche;
- c) determina l'eventuale numero massimo di iscritti e le conseguenti modalità di selezione.

2. Il corso non viene attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso le quote di iscrizione vengono rimborsate al netto delle spese bancarie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 giugno 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi

